

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

« Riduzione e frazionamento del servizio di leva » (33) (D'iniziativa dei senatori Lepre e Licini);

« Riduzione del servizio militare di leva » (1234) (D'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri);

« Modifica dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica » (1537) (D'iniziativa dei senatori Venanzetti ed altri);

« Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva per i coniugati con prole » (1893) (D'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri);

« Nuove norme per il servizio di leva » (1977):

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1977, con assorbimento dei disegni di legge nn. 33, 1234, 1537 e 1893:

PRESIDENTE	Pag. 519, 520, 523 e <i>passim</i>
BARTOLOMEI	545
BRUNI	531, 536, 540 e <i>passim</i>
GATTO Vincenzo	538, 539, 541 e <i>passim</i>
PECCHIOLI	543, 545, 549
PICARDI	520, 554
PIRASTU	536, 541, 542 e <i>passim</i>
RADI, sottosegretario di Stato per la difesa	520
	523, 531 e <i>passim</i>
ROSATI, relatore alla Commissione	520, 523
	531 e <i>passim</i>
SIGNORI	520
VENANZETTI	539, 540, 552

Discussione e approvazione:

« Proroga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti,

colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »
(2007-Urgenza) (D'iniziativa dei senatori
Della Porta ed altri):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	
	Pag. 518, 519
DELLA PORTA	518
PICARDI	519
PIRASTU	519
RADI, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	519
SIGNORI	519
VENANZETTI	519

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

S I G N O R I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga della legge 20 dicembre 1971, numero 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971 » (2007), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione.* A richiesta di alcuni senatori, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Proroga della legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Toscana e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971 », d'iniziativa dei senatori Della Porta, Costa, Lisi e Barbaro.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. In assenza del relatore, senatore Montini, riferirò brevemente alla Commissione sul disegno di legge in discussione.

Sono a tutti noti i gravissimi avvenimenti che determinarono a suo tempo l'approva-

zione del disegno di legge n. 1155 del 1971. Dobbiamo oggi purtroppo rilevare che le esigenze che furono a suo tempo alla base dell'approvazione di questo provvedimento non sono ancora state soddisfatte: i lavori di ricostruzione, alla quale, appunto, l'apporto di queste giovani forze si riteneva determinante, sono ancora in fase arretrata, e le esigenze, quindi, che quelle popolazioni possano riprendere in un ambiente riportato a normalità le loro attività permangono tuttora. Data tale situazione, con il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Della Porta, Costa ed altri viene proposta la proroga della legge n. 1155 del 1971, per consentire ai giovani delle classi 1954, 1955, 1956 e 1957 di avere l'esonero o la dispensa dal servizio di leva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L L A P O R T A . Vorrei fare solo due considerazioni ad integrazione di quanto già disse il relatore Montini quando esaminammo il disegno di legge n. 2007 in sede referente. Il provvedimento si rende necessario perchè, come ha detto il Presidente, la ricostruzione dei due centri colpiti dal terremoto del 1971 è ben lungi dall'essere completata. Con la legge 1155 i giovani che erano di leva vennero destinati al servizio civile anzichè soddisfare gli obblighi militari di leva nei reparti operanti, e poichè le esigenze che maturarono allora permangono a tutt'oggi, si rende necessario, a nostro avviso, che i giovani delle classi citate vengano ancora destinati al servizio civile anzichè al servizio militare.

L'esperienza ci dice che il provvedimento n. 1155, per la parte attinente a questa operazione, ha dato ottimi risultati, in quanto i giovani furono destinati al servizio del comune, al servizio di attività civili ed al servizio della sovrintendenza ai monumenti. Ora, se le condizioni sono obiettivamente ancora quelle che ispirarono la legge n. 1155, noi riteniamo che si debba provvedere a destinare ancora al servizio civile i giovani delle classi citate.

Per queste ragioni io prego la Commissione di volersi esprimere in senso favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

P I R A S T U. Il Gruppo comunista, che è già stato favorevole al trasferimento in sede deliberante, è favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2007.

S I G N O R I. Per le ragioni riferite dal relatore, esprimiamo il voto favorevole del nostro Gruppo.

P I C A R D I. Anche il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

V E N A N Z E T T I. Favorevole è anche il Gruppo che io rappresento.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R A D I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal punto di vista tecnico-militare, non ho controindicazioni da esprimere. Il Governo si rende conto della fondatezza della richiesta, e si rimette alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La legge 20 dicembre 1971, n. 1155, recante norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania ed Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del 1971, è prorogata.

(È approvato).

Art. 2.

La proroga si applica limitatamente alle classi di leva 1954, 1955, 1956 e 1957.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Riduzione e frazionamento del servizio di leva** » (33), d'iniziativa dei senatori Lepre e Licini;

« **Riduzione del servizio militare di leva** » (1234), d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri;

« **Modifica all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica** » (1537), d'iniziativa dei senatori Venanzetti ed altri;

« **Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio militare di leva per i coniugati con prole** » (1893), d'iniziativa dei senatori Cippellini ed altri;

« **Nuove norme per il servizio di leva** » (1977);

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1977 con assorbimento dei disegni di legge nn. 33, 1234, 1537 e 1893.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuove norme per il servizio di leva »; « Riduzione e frazionamento del servizio di leva », d'iniziativa dei senatori Lepre e Licini; « Riduzione del servizio militare di leva », d'iniziativa dei senatori Pelizzo, De Vito, Tanga, Burtulo, Manente Comunale, Follieri, Tiberi, De Giuseppe, Murrura, Treu, Dalvit e Dal Canton Maria Pia; « Modifica dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica », d'iniziativa dei

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

senatori Venanzetti, Pinto, Signori, Antonicelli, Spora e Della Porta; « Abbassamento dell'età per la chiamata al servizio militare di leva. Riduzione del servizio militare di leva. Esonero dal servizio di leva per i coniugati con prole », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Avezzano Comes, Licini, Stirati, Signori, Lepre, Cucinelli, De Matteis, Pieraccini, Catellani, Arfè, Ferralasco, Buccini e Vignola.

Esaurita, nella seduta del 30 aprile scorso, la discussione generale con le repliche del relatore e del Governo, passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

Comunico alla Commissione che i senatori Spora e Picardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 4^a Commissione del Senato,

invita il Ministro della difesa a voler provvedere affinché gli arruolati alle armi per la prestazione del servizio di leva, che siano in possesso di un diploma di compimento degli studi musicali strumentali e che ne abbiano fatto richiesta, siano assegnati in forza presso le bande musicali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Polizia con particolare riguardo agli strumentisti di strumenti ad arco e a tastiera per i quali la Commissione raccomanda che il servizio alle armi non interrompa l'esercizio giornaliero delle attività tecniche sugli strumenti di loro specifica competenza.

R O S A T I , *relatore alla Commissione.* Poiché io ne avevo presentato uno simile, sono perfettamente d'accordo.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Sull'ordine del giorno dei senatori Spora e Picardi il Governo è d'accordo, però ritiene che debba essere emendato cancellando le parole: « dei Carabinieri, della Guardia di finanza, ... e della Polizia ».

P I C A R D I . Accetto la modifica proposta dal Governo.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'ordine del giorno Spora-Picardi con la modifica proposta dal Governo.

(È approvato).

Comunico alla Commissione che i senatori Signori e Gatto Vincenzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 4^a Commissione del Senato,

considerato che ai familiari a carico del giovane chiamato ad assolvere un obbligo costituzionale vengono a mancare l'assistenza sanitaria e — oltre al salario del congiunto — anche gli assegni familiari,

impegna il Governo a risolvere il problema entro il più breve tempo possibile, nel senso che il lavoratore con familiari a carico che presta il servizio di leva mantenga il diritto, per tutta la durata del servizio militare, agli assegni familiari e all'assistenza mutualistica.

R O S A T I , *relatore alla Commissione.* Nella mia replica ho detto che sostanzialmente sono d'accordo con questo ordine del giorno; però non so se il Ministero della difesa è nella possibilità di accettarlo con la parola « impegna »: a mio avviso, infatti, quanto è contenuto nell'ordine del giorno può essere oggetto solo di una raccomandazione. Ripeto perciò che sul contenuto sono perfettamente d'accordo, ma non so se questa sia la sede più opportuna per presentare l'ordine del giorno.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo ritiene che la materia trattata nell'ordine del giorno meriti la massima considerazione. Fa tuttavia presente che essa non è di sua competenza. Con riferimento alla collegialità della responsabilità del Governo, esprimo pertanto parere favorevole all'ordine del giorno, accogliendolo come raccomandazione.

S I G N O R I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, che esamineremo nel

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

testo che la Sottocommissione ha predisposto sulla base del disegno di legge n. 1977; ne do lettura:

Art. 1.

La ferma di leva è:

per l'Esercito e l'Aeronautica di mesi dodici;

per la Marina di mesi diciotto.

Per coloro che conseguono a domanda la nomina ad ufficiale di complemento dell'Esercito e dell'Aeronautica, la durata della ferma di leva rimane stabilita in 15 mesi; per coloro che conseguono detta nomina nella Marina, la durata della ferma di leva è stabilita in 18 mesi.

Il senatore Pirastu, insieme con i senatori Bruni e Peluso, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Art. 1: La ferma di leva per l'Esercito, l'Aeronautica e la Marina è di 12 mesi ».

Pongo in votazione l'emendamento Pirastu ed altri, non accolto dal relatore e dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura, al quale la Sottocommissione non ha ritenuto di proporre emendamenti.

(È approvato).

Art. 2.

La chiamata delle classi alla leva è fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di età.

L'inizio delle operazioni di leva può essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.

Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.

Nel testo emendato dalla Sottocommissione di cui ho dato lettura sono state soppresse all'ultimo comma le parole « valutate tali dal Ministro ».

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Art. 3.

La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro della difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di età.

È però in facoltà del Ministro della difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.

Inoltre è in facoltà del Ministro della difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

L'età minima per chiedere di adempire anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età.

Al primo comma la sottocommissione ha soppresso la parola « normalmente »; al quarto comma sono soppresse le parole « valutate tali dal Ministro ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

1 - a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al Codice della navigazione;

1 - b) abbiano svolto o svolgano attività lavorativa nell'ambito del demanio marit-

timo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto — ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione — nell'esplicazione della loro attività;

1 - c) siano stati o siano iscritti a società o enti di sport nautici o di pesca subacquea;

2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;

3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:

a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

b) agli armamenti navali militari;

c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;

4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle città o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;

5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiali ed attrezzature da pesca di qualsiasi tipo;

6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della Guardia di finanza — contingente di mare;

7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella Guardia di finanza — contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;

8 - a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, na-

valmeccanici, meccanici o costruttori navali;

8 - b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;

9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;

10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;

11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;

12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;

13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.

L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM è disposta in ordine di età a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Ministro della difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.

Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.

Queste le modifiche apportate in sede di Sottocommissione: al punto 1) lettera a) è stata aggiunta la parola « e » dopo le parole « personale marittimo »; al punto 3 lettera a) sono state soppresse le parole « siano essi in legno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia »; al punto 3 lettera b) è stata sostituita la parola « guerreschi » con « militari »; al punto 3 lettera c) sono state soppresse le parole « siano essi in le-

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

gno, in ferro, in plastica o di qualsiasi altra materia ».

Al testo emendato di cui ho dato lettura, i senatori Bruni e Peluso hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere il punto 13: « Siano iscritti nelle liste dei comuni costieri ».

R O S A T I , *relatore alla Commissione.*
Sono contrario.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo deve esprimere parere contrario, perchè l'emendamento potrebbe creare delle difficoltà nella fase di transizione.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del punto 13.

(*Non è approvato.*)

Pongo in votazione l'articolo 4 quale risulta nel testo emendato dalla Sottocommissione, di cui ho dato lettura.

(*È approvato.*)

Art. 5.

Nelle liste di leva è apposta apposita annotazione a fianco ai nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.

(*E approvato.*)

Art. 6.

Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:

1) già arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza — contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati

in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;

2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tessarati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attività agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle Capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;

3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;

5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;

6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro della difesa determini la cancellazione delle note definitive.

(*E approvato.*)

Art. 7.

Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) gli arruolati volontariamente nel corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza — contingente di mare;

2) gli arruolati di leva nel CEMM.

Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM:

1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reinscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'istituto superiore navale di Napoli, che risultino già arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle Università e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalità dei giovani iscritti ai corsi delle facoltà sopraindicate;

2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella Guardia di finanza — contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1 - a) del precedente articolo 4.

Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle altre forze armate dello Stato:

1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera;

3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti, previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;

6) i militari in servizio nella Guardia di finanza — contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordi-

nario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;

7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(È approvato).

Art. 8.

I giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM che chiedono il riconoscimento di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, non possono ottenere la cancellazione dell'annotazione nella lista di leva nè quella dalle note definitive nè dai ruoli del CEMM, se non per i motivi indicati nel precedente articolo 6.

I giovani eventualmente cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti in quelli dell'Esercito a mente dell'articolo 7, terzo comma, titolo 4), della presente legge, qualora chiedano l'applicazione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono ripristinati nei ruoli di provenienza.

Di questo articolo del disegno di legge n. 1977 la sottocommissione ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 8.

(Non è approvato).

Art. 9.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei Consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.

I Consigli di leva sono composti:

a) dal comandante del porto, o, in sua vece, da un ufficiale superiore di porto della Capitaneria di porto da lui delegato, presidente;

b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;

c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;

d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.

Il Consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa Forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialità ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta Forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie Armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito.

Il numero dei periti selettori è determinato dal Ministro della difesa in relazione all'entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro della difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Le decisioni del Consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.

Le sedute del Consiglio di leva sono pubbliche.

(È approvato).

Art. 10.

Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Tali Consigli sono composti:

a) da un commissario di leva, presidente;

b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;

c) dal sindaco del Comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;

d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.

In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del Consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.

Il Consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani all'impiego in incarichi del servizio militare.

Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sarà determinato dal Ministro della difesa in relazione alla entità del contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.

Il capo nucleo medico selettore è il perito sanitario del Consiglio di leva.

La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale è conferita dal Ministro della difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il Presidente, rende valide le decisioni.

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.

Questo articolo risulta dalle seguenti modifiche apportate dalla Sottocommissione: al punto b) è stata aggiunta la parola « non » dopo la parola « grado »; dopo il punto b) è stato inserito il punto c) aggiuntivo che suona così: « dal sindaco del Comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

delegato, assistito dal segretario comunale »; la lettera *c*) è divenuta *d*); dopo il quartultimo comma è stato inserito un nuovo capoverso: « Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneità fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il Presidente, rende valide le decisioni »; sono stati inoltre soppressi gli ultimi due commi.

Metto in votazione l'articolo 10 nel testo così emendato dalla Sottocommissione, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Compite le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonchè, per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della Capitaneria di porto competente per territorio.

(È approvato).

Art. 12.

Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presen-

tino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.

(È approvato).

Art. 13

A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di età, gli uffici di leva delle Capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM

Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle Capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.

Successivamente gli uffici di leva delle Capitanerie di porto, su disposizione dell'autorità centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.

Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i già rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.

(È approvato).

Art. 14.

Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita me-

dica, qualora il Ministro della difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.

I distretti militari e gli uffici di leva delle Capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.

I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.

Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.

Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.

(È approvato).

Art. 15.

Il Consiglio di leva, dopo aver effettuato le operazioni di cui agli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237:

a) cancella dalle liste di leva i deceduti;

b) pronuncia l'esclusione di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato;

c) decide sulle domande di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva di cui all'articolo 22 della presente legge;

d) pronuncia la riforma senza visita di coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 52 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

e) pronuncia la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni previste dal Capo IV del citato decreto del Presidente della Repubblica;

f) pronuncia l'arruolamento nell'Esercito di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, comprendendo fra gli idonei i già arruolati volontariamente;

g) pronuncia l'arruolamento senza visita per gli iscritti che abbiano ottenuto l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge qualora il Ministro della difesa si avvalga della facoltà prevista dall'ultimo comma del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 13;

h) pronuncia la dichiarazione di renitenza sia per gli iscritti che non si siano presentati senza giustificato motivo, sia per coloro che, pur essendosi presentati innanzi al consiglio di leva, rifiutano di sottoporsi all'esame personale; per questi ultimi pronuncerà altresì il loro arruolamento senza visita;

i) invita pubblicamente i presenti, alla fine della seduta, a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbono concorrere alla leva e, sulle osservazioni o denunce ricevute, decide in conseguenza;

l) fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi che debbono servire alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

Gli iscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, collocati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente avviati alle armi.

Debbono, in ogni caso, essere avviati alle armi, subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunciati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente o scaglione già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo a dispensa, esenzione, rinvio o ritardo della prestazione del servizio.

Il Ministro della difesa ha la facoltà di dispensare dall'esame personale gli iscritti per i quali dal consiglio di leva sia stata accertata l'esistenza dei titoli idonei ad otte-

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

nere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva.

(È approvato).

Art. 16.

Gli iscritti nelle note definitive hanno l'obbligo di presentarsi alla data e al consiglio di leva indicati nel precetto personale di chiamata alla leva; ai predetti iscritti si applicano le disposizioni da cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Gli iscritti che sono imbarcati su navi all'estero che fanno periodicamente ritorno nella Repubblica hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM più vicino al predetto approdo, nel termine di venti giorni dalla data di arrivo della nave.

Le autorità diplomatiche o consolari all'estero possono impedire il passaggio da una nave all'altra di iscritti chiamati alla leva.

I pescatori imbarcati su navi spedite e partite per campagne di pesca periodica possono ritardare la loro presentazione fino al termine della campagna stessa.

Gli iscritti che non si presentano per giustificati motivi nel termine stabilito hanno l'obbligo di darne subito notizia all'ufficio di leva della Capitaneria di porto competente e di regolare la propria posizione entro la data di chiusura della sessione di leva.

Sono dispensati dal presentarsi al consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM gli iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, numero 237.

(È approvato).

Art. 17.

Il Consiglio di leva per l'arruolamento nel CEMM, dopo aver verificato e chiuso le note definitive, prende in esame la posizione di ogni iscritto e delibera relativamente agli argomenti indicati nel precedente articolo 14, escluse le lettere a), f) ed l), e nell'articolo

lo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Inoltre delibera:

a) la cancellazione dei deceduti dalle note definitive, dandone comunicazione all'ufficio di leva della Capitaneria di porto competente, per i successivi adempimenti;

b) la cancellazione dalle note definitive, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva:

1) degli iscritti di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) del precedente articolo 6;

2) degli iscritti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 6, previo esame di documentata domanda;

c) il computo nella leva dei già arruolati volontariamente nel CEMM e nella Guardia di finanza-contingente di mare, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

d) l'arruolamento nel CEMM degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero l'arruolamento dei restanti idonei nell'Esercito.

Il presidente del Consiglio di leva, sulla base dei documenti in suo possesso, dispone la compilazione del documento matricolare dell'arruolato nel CEMM da parte dell'ufficio di leva della Capitaneria di porto competente o fornisce al comandante del distretto militare, per gli arruolati nell'Esercito, gli elementi necessari alla formazione dei ruoli matricolari e dei contingenti da chiamare alle armi.

(È approvato).

Art. 18.

Il numero degli arruolati di leva nel CEMM e la data del loro avviamento alle armi vengono determinati dal Ministro in relazione alle esigenze della Marina.

Alla chiamata ed all'avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle Capitanerie di porto.

I predetti arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

(È approvato).

La Sottocommissione ha proposto questa nuova formulazione dell'articolo 19.

Art. 19.

Per gli allievi non sottoposti a vincoli di ferma volontaria e per i militari che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta presso le Forze armate o corpi dello Stato, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate o corpi armati dello Stato non è computabile nella ferma di leva.

(È approvato).

Art. 20.

Il Ministro della difesa può disporre la concessione, in tempo di pace, di anno in anno, ai militari in congedo illimitato provvisorio che frequentino corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, il ritardo della prestazione del servizio alle armi:

a) fino al ventiseiesimo anno, per i corsi aventi la durata di quattro anni;

b) fino al ventisettesimo anno, per i corsi aventi la durata di cinque anni;

c) fino al ventottesimo anno, per i corsi aventi la durata superiore a cinque anni;

d) fino al ventinovesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale;

e) fino al trentesimo anno, per i laureati iscritti ai corsi di medicina aeronautica o spaziale.

Fermi restando i limiti massimi di età stabiliti dal precedente comma, il ritardo della prestazione del servizio alle armi può essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata legale del corso di laurea aumentata di un anno. Per i laureati iscritti ai corsi di elettronica o di ingegneria aerospaziale o di medicina aeronautica o spaziale, si considera la durata del corso di specializzazione aumentata di un anno.

Non possono fruire del ritardo di cui ai precedenti commi i giovani che abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio alle armi per più di due anni, ai sensi del successivo articolo 20.

I militari — in congedo illimitato provvisorio — che si trovino nelle condizioni sopracennate e che siano stati ammessi al ritardo della prestazione del servizio possono, a domanda, continuare a fruire di tale beneficio, sempre nei limiti previsti dal precedente primo comma, anche quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano dovuto sospendere, limitatamente ad un solo anno, per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

2) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea od il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto superiore cui sono iscritti, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio ai corsi superiori, purchè, in entrambi i casi, continuino ad attendere agli studi intrapresi;

3) abbiano fatto passaggio, prima di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria o ad altro istituto superiore;

4) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo provvisorio per seguire corsi di specializzazione o per sostenere gli esami di Stato o l'abilitazione all'esercizio della professione.

(È approvato).

Art. 21.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiduesimo anno di età agli arruolati che siano:

a) alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati. Anche gli alunni della penultima e terz'ultima classe

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

possono godere del ritardo del servizio alla condizione che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

b) candidati nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità o di abilitazione oppure di idoneità all'ultima e penultima classe presso istituti statali, legalmente riconosciuti o parificati che siano contemporaneamente iscritti e frequentino rispettivamente l'ultima, penultima o terz'ultima classe di una scuola privata autorizzata, purchè possano completare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno di età;

c) candidati esterni agli esami di maturità o di abilitazione in possesso del titolo di ammissione all'ultimo anno di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati;

d) candidati esterni ai predetti esami i quali siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di istruzione di secondo grado statale o legalmente riconosciuto o parificato.

Il ritardo previsto dal primo comma può essere concesso, a domanda, agli arruolati che siano alunni di scuola media superiore ordinata in corsi, della durata complessiva di anni sette, alle stesse condizioni richieste dall'articolo precedente e fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

L'ultimo comma dell'articolo 21 di cui ho dato lettura è stato aggiunto dalla Sottocommissione.

Metto in votazione l'articolo 21 nel testo emendato dalla Sottocommissione, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 22.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo com-

ma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.

(È approvato).

Art. 23.

In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai Consigli di leva:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

4) primogenito o unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purchè, in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruo-

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

lato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

7) vedovo o celibe con prole;

8) ammogliato con prole, salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 24.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.

Il testo di cui ho dato lettura deriva dalle seguenti modifiche apportate dalla Sottocommissione: sostituzione del primo comma con il seguente: « In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai Consigli di leva: ». Inoltre, il punto 3) è divenuto 4) ed è stato proposto in questa nuova formulazione: « orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico ».

B R U N I . Volevamo chiarire una cosa. In sede di sottocommissione avevamo fatto una discussione in ordine alla proposta del collega Rosati di sopprimere sia nel punto 3), ora diventato 4), che nel 5) e nel 6), la formulazione « qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza ».

R A D I , sottosegretario di Stato per la difesa. Rimanemmo d'accordo che tale espressione non venisse soppressa. Tanto è

vero che abbiamo spostato il punto 4) al punto 3), togliendo l'ultima parte.

P R E S I D E N T E . La Sottocommissione ha inoltre provveduto ad aggiungere al punto 7) le parole « o celibe »; il punto 8) lo ha così modificato: « ammogliato con prole, salvo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 25 ». Inoltre, all'ultimo comma è stata soppressa la parola « eventuale » e aggiunto il seguente comma: « Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno alle Forze armate, il Ministro della difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma ».

Senatore Bruni, lei intende proporre la modifica all'articolo 23 cui ha accennato?

B R U N I . No.

R O S A T I , relatore alla Commissione. Vorrei avere un chiarimento. Un giovane chiamato alle armi è sposato, però non ha prole. Durante il servizio militare ha un figlio. Che cosa avviene? Vorrei sapere per lo meno se rimangono intatte quelle facoltà riservate al Ministro di poterlo congedare.

R A D I , sottosegretario di Stato per la difesa. Certo. Bisogna andare a guardare l'articolo 25. Noi abbiamo mutato il secondo comma nei seguenti termini: « Qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando, la dispensa è subordinata all'accertamento della condizione che a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza ». Questa è la nuova formula che abbiamo concordato in Sottocommissione. Quindi, evidentemente, va a ricadere in questa norma.

R O S A T I , relatore alla Commissione. Sì, ma c'è sempre la clausola dell'accertamento della condizione che a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di

4ª COMMISSIONE

43º RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

sussistenza. Oggi, praticamente, cosa avviene? Che quando un giovane si trova alle armi già da due o tre mesi ed ha un figlio, il Ministro ha la facoltà di poterlo mandare a casa. E lo manda sempre.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Su ciò abbiamo svolto una discussione piuttosto approfondita, e siamo proprio arrivati a queste conclusioni.

R O S A T I , *relatore alla Commissione*. È esatto, ed io desideravo soltanto metterlo in evidenza.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

L'ammissione ad eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo precedente è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva.

Tale disposizione non è applicabile nell'ipotesi di cui ai numeri 7) ed 8) del primo comma dell'articolo precedente e della dispensa di cui al secondo comma dell'articolo stesso.

Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al numero 6) del precedente articolo, i figli che non abbiano potuto ultimare la ferma di leva perchè dichiarati non idonei al servizio sono considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio militare.

(È approvato).

Art. 25.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati:

1) quando sussistano perfetti entro la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando;

2) quando si verificano tra la data di chiusura della sessione della leva alla quale l'iscritto concorre ed il giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione al quale l'iscritto stesso è interessato, purchè derivino da modificazioni sopravvenute alla situazione di famiglia, non determinate dalla volontà degli interessati.

Qualora il titolo di ammogliato con prole sia stato maturato dopo la chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando, la dispensa è subordinata all'accertamento della condizione che a causa della partenza alle armi dell'arruolato la famiglia acquisita venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

Quest'ultimo comma è stato aggiunto dalla Sottocommissione. Pongo quindi in votazione l'articolo 25 così emendato del quale ho dato testè lettura.

(È approvato).

Art. 26.

I titoli all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva possono essere invocati sino alla data di chiusura della sessione di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo rimando.

I titoli che sorgano negli ultimi dieci giorni della sessione di leva e quelli che sorgano per sopravvenute modificazioni della situazione di famiglia non derivante dalla volontà degli interessati dopo la chiusura della sessione stessa possono essere fatti valere per gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica non oltre il decimo giorno successivo alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale l'interessato è tenuto a rispondere e per gli arruolati nel CEMM non oltre il decimo giorno successivo alla data di ricezione del precetto personale di avviamento alle armi.

I titoli invece che sorgano per sopravvenute modificazioni nella situazione di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati dopo la data di affissione del mani-

festo di chiamata alle armi o di ricezione del precetto personale possono essere fatti valere fino al giorno precedente a quello di inizio dalla chiamata alle armi.

(*E approvato*).

Art. 27.

Il Ministro della difesa ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato dei militari in servizio alle armi che, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal n. 1) al n. 8) dell'articolo 23, oppure determinate ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo sempre che detta condizione sia stata inserita nel manifesto di chiamata alla leva della classe la cui leva è in corso al momento della domanda.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dai Consigli di leva.

A questo articolo la Sottocommissione ha soppresso le parole: « ferma di » che comparivano alla terzultima e penultima riga del primo comma. Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato dalla Sottocommissione, di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

La Sottocommissione ha proposto di inserire un articolo 27-bis, di cui do lettura:

Art. 27-bis.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, i quali rimpatriano prima del compimento del 28° anno di età o del 26° in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro, sono obbligati a presentarsi alle armi con il primo contingente o scaglione che sia chiamato per compiere la ferma di leva, a meno che, essendo nati all'estero e inve-

stiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nelle forze armate del paese di nascita un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da Convenzioni stipulate con Stati esteri.

Coloro che rimpatriano dopo il compimento delle età indicate al comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

(*E approvato*).

Art. 28.

Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, i restanti posti che annualmente si renderanno disponibili nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, vengono conferiti:

1) nella categoria degli operai specializzati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, numero 90;

b) nella misura del 50 per cento al personale operaio qualificato che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria degli specializzati;

2) nella categoria degli operai qualificati:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario specializzato congedato senza demerito al termine delle ferme speciali e delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, numero 90;

b) nella misura del 25 per cento al personale operaio comune che può conseguire il passaggio mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore;

c) nella misura del 25 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa;

3) nella categoria degli operai comuni:

a) nella misura del 40 per cento al personale militare volontario congedato senza demerito al termine delle ferme speciali o delle rafferme che ne faccia domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

b) nella misura del 45 per cento agli allievi operai che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato di idoneità previsto dall'articolo 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345, presso una delle scuole allievi operai del Ministero della difesa.

I posti non ricoperti dopo le assunzioni di cui al comma precedente vengono conferiti con pubblico concorso.

La nomina dei militari volontari congedati senza demerito nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa viene effettuata per singole qualifiche di mestiere o gruppi di qualifiche affini, considerando, quale ordine di precedenza, la data di presentazione delle domande nell'ambito di ciascuna Forza armata. La corrispondenza tra qualifiche di mestiere delle categorie degli operai e categorie e livello di specializzazione militare è stabilita con decreto del Ministro della difesa.

I posti sono conferiti senza concorso a detto personale e vengono ripartiti per Forza armata di provenienza in proporzione al numero delle domande rispettivamente presentate. In mancanza di beneficiari provenienti da una Forza armata, i posti vengono devo-

luti ai volontari congedati senza demerito appartenenti alle altre due Forze armate.

È abrogato l'articolo 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Metto in votazione questo testo dell'articolo 28, che risulta dalle seguenti modifiche concordate dalla Sottocommissione, che ha soppresso la parola « specializzato » alla seconda riga del punto 3)-a), la parola « specializzati » alla prima e seconda riga del terzo comma e la parola « specializzati » alla settima riga del penultimo comma.

(È approvato).

Art. 29.

I posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che restino vacanti per mancanza di aspiranti, sono conferiti senza concorso ai volontari della rispettiva Forza armata congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme da non più di tre anni che ne facciano domanda e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo nel quale si chiede la nomina.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal collocamento in congedo.

L'ordine di precedenza per la nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Qualora non venga ricoperto il terzo dei posti riservato ai sottufficiali ai sensi del primo comma, lettera b), dell'articolo 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, i posti rimanenti sono conferiti senza concorso agli ex volontari in possesso dei prescritti titoli di studio che ne facciano domanda.

A questo articolo la Sottocommissione ha soppresso la parola « specializzati » alla sesta riga del primo comma ed alla sesta riga dell'ultimo comma. Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo così emendato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 30.

Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge, fatta eccezione per le aziende private, sono tenuti ad assumere in qualità di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali e riportando all'anno successivo le frazioni inferiori all'unità, i volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti per dette assunzioni.

Se alle assunzioni stesse si provvede per concorso, la riserva del 5 per cento opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione è fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneità professionale si provvede mediante apposita prova.

Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati al primo comma comunicano di volta in volta al Ministero della difesa i posti disponibili per i volontari congedati e le sedi di servizio.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti suddetti rimettono al Ministero della difesa un prospetto dal quale risulti il numero dei posti sul quale è stata applicata la percentuale fissata al primo comma e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari congedati assunti.

(*E approvato*).

Art. 31.

Dopo i titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti disposizioni di legge per le assunzioni mediante concorso presso le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati nell'articolo 30, è aggiunto il seguente: « militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme ».

A questo articolo del disegno di legge numero 1977 la Sottocommissione ha soppresso la parola « specializzati » alla sesta e settima riga.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore senatore Rosati ha presentato tre articoli aggiuntivi di cui do lettura:

Art. 31-bis.

La lettera c) del numero 1) dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 è modificata come segue:

« c) dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o rafferma e di completamento trattenuti nonché dai militari di truppa che abbiano ultimato senza demerito la ferma volontaria, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera b) »;

Dopo il secondo comma del predetto articolo 3 è aggiunto il seguente:

« La differenza tra il numero massimo dei posti riservati ai provenienti dalle scuole militari e quello effettivamente ricoperto e messa a concorso per le categorie di personale di cui al precedente numero 1) lettera c). I posti eventualmente non ancora ricoperti sono attribuibili ai giovani di cui al precedente numero 1 lettera b) ».

Art. 31-ter.

I volontari dell'Esercito che siano in possesso dei prescritti requisiti ed abbiano ultimato senza demerito la ferma contratta, ovvero siano in rafferma o in congedo da non più di due anni, possono concorrere, nella predetta Forza armata, agli arruolamenti del personale da avviare alla carriera di sottufficiale in servizio permanente.

Ad essi sono riservati, sino al massimo del 50 per cento, i posti previsti per i singoli corsi di formazione.

A parità di ogni altro titolo, i volontari eventualmente eccedenti a iposti riservati, so-

no ammessi con precedenza ai corsi suddetti rispetto alle altre categorie di aspiranti.

Art. 31-quater.

Le ferme speciali nelle Forze armate, che possono essere assunte dai volontari, hanno durata variabile da un minimo di due ad un massimo di sei anni.

La durata di ciascuna ferma è determinata con decreto del Ministro per la difesa ed è commisurata al grado di specializzazione richiesto nei diversi incarichi militari.

La durata di ciascuna ferma prevista non è vincolante per l'assunzione e la commutazione di maggiore durata, a domanda degli interessati.

Al termine delle ferme contratte, possono essere assunte successive rafferme, ciascuna di durata variabile da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni.

La durata delle rafferme per ciascuna Forza armata è determinata con decreto del Ministro per la difesa.

I volontari raffermati possono presentare domanda di commutazione della rafferma contratta in altra di maggiore durata.

R O S A T I, *relatore alla Commissione.* Comunico alla Commissione che ritiro gli articoli aggiuntivi, testè letti dal Presidente.

R A D I, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei pregare la Commissione di accogliere un articolo aggiuntivo 31-bis di cui propongo la seguente formulazione:

Art. 31-bis.

I militari di truppa in ferma prolungata dell'Esercito possono assumere, oltre la ferma biennale prevista dalle disposizioni in vigore, una ferma triennale. I volontari a ferma biennale possono chiedere di commutarla in ferma triennale.

Al termine delle ferme contratte, i volontari suddetti possono chiedere successive rafferme annuali fino ad un massimo di quattro.

I volontari di cui al presente articolo, che abbiano compiuto almeno ventiquattro mesi

di servizio e non optino per la promozione a sergente di complemento ai sensi delle vigenti disposizioni, possono essere promossi al grado di sergente, nel limite dei posti disponibili nella forza organica determinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

B R U N I. Cioè, mentre il relatore parlava di un arco che andava da due a sei anni in un unico scatto, il senso della modifica che il Governo propone è riferito a scatti successivi e controlli periodici, commisurate poi le promozioni ai posti che sono disponibili.

R A D I, *sottosegretario di Stato per la difesa.* È esatto.

P I R A S T U. Solo per chiarimento vorrei sapere se il numero dei volontari dei quali si propone un progressivo scatto di ferma e di rafferma è contenuto nella percentuale che ci apprestiamo a votare.

R A D I, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Nel testo che proporremo e che accoglie le vostre richieste di fissare la percentuale, si parla di graduati, sottocapi e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.

P I R A S T U. Quindi lei conferma che sono compresi in quella percentuale.

R A D I, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Sì.

P R E S I D E N T E. Pongo in votazione l'articolo 31-bis proposto dal Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato inoltre un articolo aggiuntivo 31-ter di cui do lettura:

Art. 31-ter.

I posti a concorso per l'ammissione all'Accademia militare riservati agli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956 n. 950,

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

che non fossero ricoperti con i predetti allievi, sono devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma.

R A D I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego il relatore di voler accogliere questa formulazione, che è frutto di approfondite discussioni in sede tecnica.

R O S A T I , *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'articolo 31-ter nel testo di cui ho dato ora lettura.

(E approvato).

Il Governo propone quindi il seguente articolo 31-quater:

Art. 31-quater.

Ai volontari dell'Esercito che abbiano ultimato le ferme di cui all'articolo precedente ovvero che siano in rafferma o si trovino in congedo da non più di due anni è riservato il 50 per cento dei posti nei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali previsti dalle vigenti disposizioni per il reclutamento dei militari da avviare alla carriera di sottufficiali dell'Esercito in servizio permanente.

I volontari ammessi ai suddetti corsi debbono rinunciare al grado di sottufficiale eventualmente rivestito.

R O S A T I , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole.

P R E S I D E N T E . Pongo pertanto in votazione l'articolo 31-quater nella formulazione testè letta.

(E approvato).

Art. 32.

La misura dei premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni, per i militari volontari delle Forze armate, è stabilita in 30 giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato in ferma o rafferma, con un minimo di 200.000 lire.

Ai volontari che si congedano dopo 3 anni di servizio, la misura minima del premio di congedamento dovuto è stabilita in 300.000 lire.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è così sostituito:

« In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e della Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione ».

A questo articolo il relatore ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi dell'articolo 32 con i seguenti:

« I premi di congedamento previsti dalle vigenti disposizioni per i militari volontari delle Forze armate sono aboliti.

In loro sostituzione sono istituiti i premi di arruolamento e di rafferma, la cui misura è stabilita in lire 100.000 per ciascun anno di ferma o rafferma contratta.

Con decreti del Ministro per la difesa sono definite le modalità per:

1) la corresponsione dei premi di arruolamento e rafferma;

2) il recupero dei premi o di loro aliquota nei casi in cui i destinatari chiedano o siano prosciolti dalla ferma o rafferma contratta prima del suo termine, per motivi non derivanti da sopravvenuta inidoneità per causa di servizio.

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto di qualsiasi ritenuta.

Lo Stato provvede alla costituzione della posizione assicurativa per detto personale ».

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non vorrebbe parlare di « premi di arruolamento »; vorrebbe invece rimanere nel quadro dei « premi di congedamento ». Proporrei pertanto il seguente emendamento aggiuntivo, da inserire dopo il secondo comma:

« Sul premio di congedamento è corrisposto a coloro che ne facciano domanda un anticipo di lire 100.000 all'inizio di ciascun anno di ferma o rafferma ».

R O S A T I , *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento da me proposto all'articolo 32.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione allora il comma aggiuntivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dovrebbe a questo punto essere inserito l'articolo aggiuntivo relativo alla percentuale dei volontari, che il Governo propone nel seguente testo:

Art. 32-bis.

Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, non può superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi.

G A T T O V I N C E N Z O . Questa percentuale opera per ogni singola qualifica, oppure globalmente?

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. È una percentuale che opera globalmente.

G A T T O V I N C E N Z O . Il che significa che il Ministero o i comandi militari hanno la facoltà di utilizzarli per una sola qualifica. Questa è una garanzia che noi dobbiamo avere, perchè la trasformazione dell'Esercito non si fa in quattro e quatt'otto. Utilizzando solo i sottufficiali, anche in un settore soltanto di un'arma, si sconvolge tutta la struttura dell'esercito. Che vi sia un 16 per cento che agisce sui soldati, sui marinai, sui graduati è una garanzia; c'è, cioè nella struttura dell'esercito una percentuale di volontari che fa da supporto generale e che assicura certi servizi.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far presente al senatore Gatto che noi parliamo di una percentuale media per tutte le Forze armate. Infatti, nella precedente discussione abbiamo fatto presente che la marina e l'aeronautica hanno bisogno di una percentuale di volontari diversa dall'esercito. Si è riconosciuto da parte di tutti i colleghi che per la marina e la Aeronautica la percentuale non può che essere più elevata. Ma dovendo fissare la percentuale per ogni qualifica, ci incanaliamo in un discorso che implica considerazioni di carattere tecnico-militare che non so se siamo in grado di fare.

G A T T O V I N C E N Z O . Ci istradiamo su un terreno che riguarda orientamenti di carattere politico, non militare. Anche perchè questi sono compiti del potere politico, non del potere militare. Il potere militare ha compiti solo tecnici. La trasformazione di un esercito a esercito di professionisti è una questione politica enorme. Non vorrei che per ingenuità — non voglio dire altro — ci dovessimo trovare dinanzi a situazioni irreparabili. Io ho delle riserve generali su tutta la questione dei volontari, anche dal punto di vista tecnico.

V E N A N Z E T T I . Vorrei far presente al collega Gatto che in tutta la discussione che abbiamo avuto sia in sede di Commissione che di Sottocommissione, abbiamo tenuto a sottolineare alcuni aspetti. Ci sono due elementi di garanzia. Primo: la percentuale indicata nell'articolo aggiuntivo del Governo è da considerarsi un tetto massimo difficilmente raggiungibile in pratica. Secondo: nel momento in cui l'esercito propone un maggior numero di volontari nella marina, c'è una copertura finanziaria che, con legge di bilancio, ogni anno viene stabilita. Quindi, il controllo del Parlamento c'è sempre, anche per quanto riguarda le singole armi. Questa del 16 per cento è, direi, forse, più che altro una dichiarazione politica, ma anche un fatto tecnico, perchè in certi momenti, almeno, attraverso la legge di bilancio, siamo in grado, come Parlamento, di controllare come nelle singole armi vengono arruolati i volontari.

G A T T O V I N C E N Z O . La domanda che io ho posto non ha avuto una risposta talmente sicura e precisa da tranquillizzarmi. Perchè, quando si parla di una percentuale di carattere generale e si ammette, come ha ammesso il Sottosegretario, che poi questa percentuale può essere utilizzata soltanto in una qualifica, noi potremmo avere anche un esercito di popolo, con ufficiali, in questo caso, tutti di carriera. Se voi mi garantite che il significato di questa norma è di salvaguardia per avere sempre un esercito di popolo, io l'approvo. Ma se c'è una larga zona di discrezionalità e, attraverso questo 16 per cento, che a me va bene, un settore può slittare per determinare che cinque militari sono di carriera e uno soltanto è di leva, questo non mi sta più bene. Quindi, è una garanzia politica che io chiedo al rappresentante del Governo, affinchè questa formulazione non ci faccia trovare domani dinanzi a una modificazione della nostra volontà, perchè sono convinto che qui la volontà è comune. Noi vogliamo un esercito di popolo e un esercito efficiente. Probabilmente, l'esercito di popolo è anche il più efficiente, ma questa è un'altra questione.

B R U N I . Abbiamo già discusso a lungo su questo concetto. Ma visto che siamo in sede di votazione, riteniamo che il nostro Gruppo debba ulteriormente precisare la sua opinione, anche per fugare dubbi e incertezze su quello che noi intendevamo al momento in cui abbiamo chiesto al Governo, quale garanzia politica fondamentale, come diceva il collega Venanzetti, di fissare una percentuale oltre la quale non andare nell'assunzione di volontari a breve o a lunga ferma nelle varie armi dell'esercito. Una delle questioni di orientamento politico-militare sulle quali ci siamo soffermati e che ci faceva ritenere valido il concetto di percentuale fissato nel contesto della legge che stiamo discutendo, è il fatto che il Governo, per bocca del sottosegretario Radi, ha precisato che la percentuale intanto è riferita a tutte le armi nel suo insieme — e la sua destinazione, è chiaro, non ci sembra materialmente possibile fissare nel contesto dello sviluppo della tecnica militare come tale e delle situazioni nazionali e internazionali — e poi che all'interno di queste armi non ci fossero corpi particolarmente costituiti da volontari. In pratica, che il tutto fosse diluito, secondo le esigenze complessive, nei vari reparti operativi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Questo ci era parso un elemento importante di linea politica.

Una cosa è dire: acquisiamo questi volontari (16 per cento) di cui ci serviamo per costituire quattro brigate, e altra cosa è dire: questi mi servono per coprire i vuoti e per garantire un minimo di efficienza ai reparti operativi. Per cui, a prescindere dalla percentuale questo concetto era parso a noi particolarmente significativo e importante e quindi ci sembra di poterlo accogliere.

I colleghi e il nostro Presidente sanno, il sottosegretario Radi me ne da atto, che nel corso del dibattito, sia in Commissione che in Comitato ristretto, si è discusso a lungo relativamente al punto di riferimento delle cifre. I colleghi sono a conoscenza del fatto che siamo stati un po' perplessi quando ci fu presentata una tabella da parte del Ministero relativa all'attuale situazione dei volontari. Continuiamo a ritenere che la tabella,

sulla base della quale si faceva la discussione, non sia del tutto chiara (non dico falsa). Successivamente, il sottosegretario Radi ci ha portato la cifra aggiornata della composizione dell'esercito al 1° gennaio 1975, diviso per ufficiali, sottufficiali, militari di truppa delle tre Armi, esclusa l'Arma dei carabinieri.

Una cosa emerge, onorevole Sottosegretario: che dalle cifre da lei fornitemi, i militari di truppa — a parte gli ufficiali e i sottufficiali che sono di mestiere, tolta la parte riferita agli ufficiali di complemento, — che sono una minoranza —, assommano al primo gennaio 1975 a 242.957 su un totale di 353.000. Bisogna però dire che questa cifra non comprende soltanto soldati di leva, ma ivi sono compresi anche i volontari a breve e a lungo termine e raffermati. Se teniamo conto che gli incorporati nel 1973 — parlo della leva pura e semplice — sono stati 168.245 per l'Esercito e l'Aviazione e circa 12.000 per la Marina, per un totale di 180.000 militari di truppa, il nostro intendimento era che il 16 per cento fosse riferito a questo gettito di militari di truppa, e non al complesso dei 353.000 che si trovano sotto le armi a qualunque titolo.

VENANZETTI. È chiaro che il 16 per cento deve intendersi esclusi gli ufficiali.

BRUNI. Siamo perfettamente d'accordo. L'emendamento, invece, che ci propone il Governo è riferito ai graduati e militari che attualmente si trovano in servizio, cioè al complesso dei volontari che si trovano attualmente sotto le armi.

RADI, sottosegretario di Stato per la difesa. La percentuale non è riferita al gettito annuo della leva, ma al numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi. Evidentemente, poiché ci sono i soldati di leva e i volontari che hanno accettato la ferma di due anni o una ferma più lunga, è bene porre a denominatore del rapporto il numero complessivo, a numeratore il numero dei volontari in servizio.

BRUNI. Perciò andiamo oltre il gettito della leva, perchè aggiungiamo quelli da lei

adesso indicati. In pratica torniamo sempre alla cifra della tabella precedente: circa 35 mila.

RADI, sottosegretario di Stato per la difesa. È naturale, ma non si vuole andare oltre. Con le correzioni apportate nel corso del dibattito svoltosi in Comitato ristretto abbiamo trasformato in percentuale i valori assoluti che erano stati indicati nel precedente emendamento, o comunque nel prospetto presentato.

BRUNI. La discussione sarebbe stata molto più facile, e la valutazione della validità della percentuale fissata sarebbe stata più obiettiva se il Governo ci avesse posto — anche se devo riconoscere che avremmo potuto farlo da noi — nella condizione di avere il prospetto dei volontari attualmente esistenti nell'ambito dei 353.000 militari citati.

RADI, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi sembra comunque di capire che la conclusione del suo discorso è favorevole al testo dell'emendamento.

BRUNI. Sì, se esso è temperato nell'ambito di questa prospettiva politica.

ROSATI, relatore alla Commissione. Questo è stato il punto fondamentale sul quale si è discusso in Comitato ristretto, dove avevo espresso la mia perplessità sull'opportunità di stabilire una percentuale in un disegno di legge, perplessità che mantengo anche oggi. Comunque, siccome il Gruppo comunista ha insistito su ciò, il Governo ha accettato questo principio stabilendo il 16 per cento.

Per quanto riguarda le preoccupazioni del senatore Gatto, mi permetto di dire che il sottosegretario Radi ha fatto in sede di Sottocommissione dichiarazioni molto chiare, che sono state poco fa rievocate dal senatore Bruni e che si riferiscono al timore da qualcuno espresso che questi volontari potessero formare un gruppo omogeneo, che potesse essere creato un reparto formato esclusivamente da volontari. Il Sottosegretario ha detto che questo non avviene, che i volontari vengono distribuiti nelle varie armi

e nei vari reparti, a seconda delle necessità; e questa è già una garanzia. A mio avviso non è assolutamente possibile, per molte ragioni, anche di carattere morale, stabilire il contingente che nell'ambito di questo 16 per cento dovrà essere assegnato ad ogni arma, perchè ci sono di volta in volta necessità particolari, per cui può accadere che in un determinato reparto occorranò più volontari, perchè quel reparto è maggiormente specializzato ed ha bisogno di personale con maggiore esperienza rispetto ad altri. Il concetto fondamentale rimane però quello secondo il quale non ci sono reparti interamente formati da volontari, i quali vengono divisi tra le varie forze armate e distribuiti nei vari reparti.

Pur con questa perplessità, esprimo quindi parere favorevole all'inserimento nella legge di una percentuale che, ritengo comunque sia un atto inutile.

R A D I, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi è stata chiesta una dichiarazione politica, una garanzia politica. Io non faccio altro che ripetere quanto ho chiaramente affermato nel corso della discussione in seno al Comitato ristretto. Il Governo non intende in nessun modo creare le premesse per avviare l'Esercito italiano verso un esercito di mestiere. Il problema dei volontari è strettamente collegato non tanto e non solo al più alto contenuto tecnologico delle armi, quanto alla riduzione della leva.

Il numero assoluto dei volontari per ciò che riguarda l'Esercito — perchè è questo il discorso interessante da fare, in quanto l'Aeronautica e la Marina hanno trovato da tempo un loro assetto anche per quel che attiene al rapporto tra volontari e numero complessivo di militari alle armi —, il numero assoluto dei volontari, dicevo, per ciò che riguarda l'Esercito è stato indicato, sulla base di un'indagine tecnica effettuata, in 24.500 unità.

Noi non eravamo e non siamo favorevoli a una leva più breve, e vogliamo che i militari di leva non siano soltanto destinati a compiere un periodo di addestramento, ma siano effettivamente inseriti a pieno titolo nei reparti operativi.

Questo risponde a esigenze di carattere tecnico: in dodici mesi infatti non è possibile acquisire la conoscenza per ciò che riguarda la tecnologia di alcune apparecchiature e alcune armi, per cui in ogni reparto saranno inseriti militari che accettano di fare una più lunga ferma, per garantire ai reparti stessi una perfetta efficienza e funzionalità.

Io riconfermo che i volontari non saranno inquadrati in reparti formati da soli volontari, bensì verranno distribuiti razionalmente in tutte le unità di base, proprio per consentire di acquisire un'alta efficienza alle unità destinate a comprendere un elevato numero di militari di leva. D'altra parte, gli emendamenti che noi abbiamo già approvato stanno a testimoniare che l'intendimento del governo non è quello di fare dei volontari sottufficiali; una precisa norma riguarda infatti proprio i volontari che non accettano di acquisire il grado di sergente di complemento. Quanto invece al grado di sergente, bisogna tener conto della disponibilità nella forza organica, e come è stato ricorreato tale disponibilità è fissata dalla legge di bilancio per coloro che accettano la rafferma.

Mi pare quindi vi siano sia sul piano tecnico-finanziario, sia su quello politico, per questa nostra esplicita e responsabile dichiarazione, tutte le garanzie che il Governo rimane fedele all'impostazione costituzionale di un esercito di popolo, fondato larghissimamente sulla coscrizione obbligatoria.

P I R A S T U. È forse necessario un chiarimento ulteriore: la cifra del 16 per cento congloba gli attuali volontari presenti?

R A D I, sottosegretario di Stato per la difesa. Certo, il tetto del 16 per cento non deve essere superato.

G A T T O V I N C E N Z O. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Desidero anzitutto ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, e i colleghi che diligentemente hanno contribuito a chiarirmi le idee in questa materia.

Quel che io intendevo mettere in discussione non è tanto una questione di percen-

tuale (questo è un campo squisitamente tecnico, che esula dalla mia competenza), che io stesso ho definito un rapporto congruo, logico, partendo da una valutazione statica della situazione e non guardando in avanti a una società che si trasforma, a giovani più colti e istruiti, a zone di arretratezza che scompaiono, a un sottoproletariato che si assorbe, ciò che probabilmente farà sì che non avremo neanche i volontari a disposizione per reclutarli. Io desideravo invece ottenere (e mi sembra di averla ottenuta) un'assicurazione di carattere politico, per cui nella gestione di questa percentuale, nella ripartizione fra i vari compiti, si abbia sempre chiaro il principio che le Forze armate italiane sono di popolo. Questo è il punto. Mi sembra infatti che quest'aspetto non possa essere delegato ai militari, data la sua natura squisitamente politica. Da questo punto di vista, il mio voto non può che essere favorevole.

P I R A S T U . Approfitto dell'occasione fornitami dalla dichiarazione di voto per tentare di chiarire una confusione che mi sembra a un certo punto stesse per gravare su di noi, e per la quale persino pareva si stesse per investire le parti. Nel disegno di legge non vi era niente. . . Qui è il vero pericolo: nel silenzio della legge, nel fatto che nel disegno di legge non fosse posto alcun limite. Noi possiamo avere delle riserve sulla percentuale (e le abbiamo); quel che comunque ci premeva evitare era l'omissione di un tetto, di un limite in una legge non di bilancio. In quel silenzio infatti era il pericolo, perchè in qualsiasi momento il Governo avesse trovato la copertura per reclutare 120 mila volontari, avrebbe potuto farlo, senza trovare alcun ostacolo in leggi esistenti.

Questo limite, questa norma è stata chiesta da noi, collega Gatto. Non deve sembrare che sia una proposta del Governo contro la quale noi ci battiamo. Noi possiamo avere invece riserve sull'entità della percentuale.

G A T T O V I N C E N Z O . Io non ho affatto equivocato e ho ben capito proprio perchè ho seguito il dibattito. Ad un certo punto siete stati voi a sollevare questa questione che ha trovato, però, corri-

spondenza nella preoccupazione generale e, in sede di sottocommissione, si è arrivati a questa formulazione. Rispetto a questa formulazione, che alla fine ho accettato, io, in piena coscienza, ho chiesto dei chiarimenti di carattere politico. Non vedo perchè lei trovi questa una inversione delle parti.

P I R A S T U . Sto appunto chiarendo, perchè mi sembra tuttora che ve ne sia bisogno, che questa richiesta in sé contiene la garanzia, non il pericolo. La garanzia sta nel fatto che la legge non è più monca di un limite che invece adesso viene inserito.

Ripeto, se il disegno di legge fosse passato così come era e se noi non avessimo proposto questo limite, ogni anno, con la legge di bilancio, previo reperimento dei fondi necessari, avremmo potuto avere un numero qualsiasi di volontari che avrebbe determinato lo svuotamento e la violazione, in quel momento, del dettato costituzionale. Quindi la percentuale è stata richiesta per tradurre in una norma di legge la garanzia costituzionale e la certezza che il nostro apparato militare sarà sempre fondato sulla coscrizione obbligatoria.

La riserva, invece, noi la manteniamo sull'entità della percentuale. Perchè, stabilito in tal modo questo limite, che ci trova favorevoli in linea di principio, noi pensiamo tuttavia che se la percentuale fosse stata un po' più bassa, la garanzia sarebbe stata ancora più piena e più appagante per tutti, non solo per il nostro Gruppo. Lo abbiamo detto all'inizio. E abbiamo trovato rispondenza nel Governo, che ha confermato che non è intendimento di nessuno, e tanto meno del Governo, di avviare le nostre Forze armate a diventare qualcosa di eterogeneo, oppure un apparato non più fondato sulla coscrizione obbligatoria.

Con la nostra dichiarazione di voto noi vogliamo soltanto manifestare questa nostra riserva sulla percentuale. Solo questo; ma ci trova favorevoli il fatto che nella legge sia posta questa garanzia. Così accogliamo e prendiamo atto (e questo mi pare il punto importante sollevato dal collega Gatto, che

sarebbe veramente un pericolo e lo sarebbe ancora di più se non ci fosse stata questa norma, perchè allora, con legge di bilancio, si potevano reclutare volontari e poi costituire brigate armate, divisioni di volontari) della dichiarazione del Governo, coerente con quello che noi chiedevamo, cioè che l'utilizzazione dovrà essere coerente con le necessità tecniche delle Forze armate.

Nessuno di noi ignora che un pilota di supersonico o un addetto al radar richiedano un periodo di formazione maggiore e che ovviamente il personale specializzato della aviazione può essere più numeroso, ma non deve mai valicare il limite della necessità tecnica. Per cui, pur esprimendo il pieno favore alla norma, noi ci asteneremo perchè avremmo gradito che la percentuale proposta dal Governo fosse stata meno alta.

P R E S I D E N T E. Possiamo procedere alla votazione dell'articolo 32-bis nel testo che rileggo:

Art. 32-bis.

« Il numero complessivo dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma volontaria o rafferma (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri) non può superare il 16 per cento del numero totale dei graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni alle armi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Siamo arrivati alle disposizioni transitorie e finali, ma prima ritengo che dovremo esaminare l'unico punto residuo, che riguarda la questione sollevata dal Gruppo comunista delle indagini informative sui militari di leva, per la quale il Governo ha chiesto una breve sospensione onde poter esaminare fino in fondo le possibilità di accoglimento.

Sospendo, quindi, la seduta per venti minuti.

(La seduta è sospesa alle ore 11,55 e viene ripresa alle ore 12,15).

P R E S I D E N T E. Riapro la seduta. La Commissione deve ancora esaminare due articoli aggiuntivi presentati dai colleghi del Gruppo comunista, i quali, se non sbaglio, verrebbero ritirati e trasferiti nell'ordine del giorno presentato questa mattina.

P E C C H I O L I. Noi insistiamo perchè vengano messi in votazione i nostri emendamenti, in quanto riteniamo che l'inserimento di questo principio nel testo della legge abbia un valore ben maggiore che non l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Do allora lettura di un altro articolo aggiuntivo proposto dai senatori Pirastu, Bruni, Pecchioli, Di Benedetto, Peluso e Specchio:

Art. 32-ter.

Nessuna indagine può essere disposta, nè possono essere raccolte informazioni sullo orientamento politico dei militari e dei loro familiari. Chiunque disponga indagini, o promuova, od esegua informazioni sull'orientamento politico dei militari e dei loro familiari è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Soggiace alla stessa pena anche chi fa dipendere l'impiego del militare dal di lui orientamento politico.

Do lettura di un altro articolo aggiuntivo proposto dai senatori Pirastu, Pecchioli e Bruni:

Art. 32-quater.

Su richiesta del Distretto militare gli uffici del casellario giudiziario trasmetteranno il certificato penale generale e quello attinente ai carichi pendenti relativi a tutti i giovani iscritti nelle liste di leva della classe chiamata alle armi, nonchè quello relativo ai militari volontari a lunga ferma. Tali certificati a cura dei citati Distretti militari verranno trasmessi, non appena ricevuti e comunque insieme agli altri documenti concernenti i soldati di leva e i volontari a lunga ferma, ai comandi dei reparti cui il detto personale è assegnato.

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

R O S A T I , *relatore alla Commissione.*
La maggioranza è contraria sia al primo che al secondo emendamento proposti dal Gruppo comunista.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Ho già chiaramente espresso il parere negativo del Governo, e lo confermo.

P R E S I D E N T E . Devo far presente ai colleghi del Gruppo comunista che, ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento, la votazione degli emendamenti da loro presentati e la loro eventuale non approvazione precluderebbe la presentazione dell'ordine del giorno sulla materia. Do ora lettura dell'ordine del giorno dei senatori Pecchioli, Bruni, Pirastu, Peluso, Specchio e Di Benedetto:

La 4^a Commissione del Senato,

tenuto conto degli orientamenti emersi nel dibattito sul disegno di legge riguardante le nuove norme sul servizio di leva, invita il Governo ad abrogare le disposizioni, circolari o direttive interne che costituiscono illecite e incostituzionale indagini sull'orientamento politico del militare di leva e dei familiari; lo impegna a informare la linea d'azione degli organi di sicurezza (SIOS, SID, Carabinieri, eccetera) ad una rigorosa vigilanza antifascista che colpisca l'opera eversiva della violenza squadristica all'interno delle Forze armate, isoli i soggetti pericolosi per l'ordine costituzionale e li metta comunque in condizione di non nuocere; ad acquisire la conoscenza delle loro pericolosità attraverso dati oggettivi, costituiti dai certificati penali e dai certificati dei carichi pendenti.

R O S A T I , *relatore alla Commissione.*
Abbiamo esaminato durante la sospensione della seduta i due emendamenti presentati dai colleghi comunisti, e abbiamo concordato un ordine del giorno a firma dei senatori Garavelli, Signori, Venanzetti e mia, che ci sembra venga incontro anche ai loro desideri; prego il Presidente di darne lettura.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal relatore senatore Rosati ed altri:

La 4^a Commissione del Senato,

tenuto conto degli orientamenti emersi nel dibattito sul disegno di legge riguardante le nuove norme sul servizio di leva, impegna il Governo ad informare sempre più la linea d'azione dei suoi organi ad una rigorosa vigilanza antifascista per colpire l'opera eversiva ed anticostituzionale che possa manifestarsi all'interno delle Forze armate, isolando i soggetti pericolosi per l'ordine repubblicano e mettendoli comunque in condizioni di non nuocere alla sicurezza dello Stato democratico nato dalla Resistenza.

R O S A T I , *relatore alla Commissione.*
Nel corso della discussione svolta, tanto chi vi parla quanto soprattutto, ed evidentemente con maggiore autorità, il sottosegretario Radi hanno sottolineato il fatto che il Governo si impegna — come è sempre stato, del resto, suo intendimento — a non porre discriminazioni di sorta per quanto riguarda i militari che abbiano una qualsiasi ideologia politica. Tutti siamo però convinti che sono necessarie alcune informazioni, per cui la proposta fatta dal Gruppo comunista, di limitarsi esclusivamente alla presentazione del certificato penale, non sarebbe di per sé sufficiente, perchè è logico che, al di fuori di quello che può esserci o meno in un certificato penale, ci sono altre informazioni che esulano dalle impostazioni politiche dei singoli, ma che l'autorità militare deve conoscere. Su questo punto siamo stati tutti d'accordo. Ora, se effettivamente è impegno del Governo informare la sua azione a questi principi fondamentali, è logico che eventuali disposizioni contrarie a questa prospettiva devono essere eliminate. È perciò pacifico che, se il Governo osserva, come osserverà, questi criteri, tutte le altre preoccupazioni sono destinate a cadere, perchè gli organi militari si limiteranno ad assumere quelle informazioni, assolutamente indispensabili, che so-

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

no sempre state prese, ma che esulano nel modo più assoluto, (e questo è stato confermato ed io lo ripeto), da discriminazioni di ordine prettamente politico. Mi sembra che l'impostazione sia molto chiara, almeno la maggioranza così la vede, per cui vorremmo pregare i colleghi comunisti, dopo queste assicurazioni, di voler votare in senso favorevole all'ordine del giorno.

P E C C H I O L I . Non insistiamo, e ritiriamo gli emendamenti proposti, per non precludere la possibilità di discutere il nostro ordine del giorno.

R A D I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Rosati accolga le preoccupazioni espresse nel documento comunista, e sono pertanto favorevole al suo accoglimento. Desidero aggiungere che il Governo non intende avvalersi di alcuna informativa per porre in essere discriminazioni di carattere politico, e si impegna ad orientare la sua azione ad esclusiva difesa costituzionale dello Stato democratico.

P E C C H I O L I . Se la dichiarazione del rappresentante del Governo fosse trasformata in ordine del giorno, non avremmo difficoltà ad accettarla.

P I R A S T U . Possiamo fare una proposta di trasfusione di una parte delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario nell'ordine del giorno della maggioranza, che potrebbe suonare così: « ...impegna il Governo ad informare sempre più la linea d'azione dei suoi organi ad una rigorosa vigilanza antifascista per colpire l'opera eversiva ed anticonstituzionale che possa manifestarsi all'interno delle Forze armate, isolando i soggetti pericolosi per l'ordine repubblicano e mettendoli comunque in condizioni di non nuocere alla sicurezza dello Stato democratico nato dalla Resistenza, disponendo altresì che nessuna discriminazione nella destinazione, utilizzazione e trattamento sia attuata sulla base dell'orientamento politico o delle condizioni ideologiche dei militari ».

P E C C H I O L I . Se si consente ad aggiungere questa brevissima frase, noi siamo favorevoli.

B A R T O L O M E I . Questo concetto è implicito nell'ordine del giorno che la maggioranza ha presentato. Quando infatti noi ammettiamo il rispetto dei diritti costituzionali, fra questi c'è il rispetto delle singole posizioni politiche di ciascuno. Non ci opponiamo in linea di principio a una interpretazione che riproduca fedelmente le dichiarazioni del Governo, ma dobbiamo rilevare che il contenuto di tali dichiarazioni è già compreso nell'ordine del giorno, per cui non vediamo la pratica utilità di aggiungere una frase di questo genere.

Dichiaro quindi a nome del mio Gruppo che intendo dare all'ordine del giorno presentato il significato proposto dal relatore.

B R U N I . Un conto è dire che il Governo non intende avvalersi delle informazioni, un conto è dire, invece, che cosa viene fatto. Il nocciolo del dissenso non sta tanto, cioè, nella affermazione che la difesa di un principio costituzionale consiste implicitamente nel fare una tal cosa, bensì sta nel dire che la formulazione testè espressa dal Governo riserva a quest'ultimo l'indagine di natura politica. Noi riaffermiamo ancora una volta il concetto che qui non si sta a discutere se per la tutela della sicurezza dello Stato si debba indagare o meno sull'individuo. Quello che vige tuttora infatti non riguarda la pericolosità dell'individuo ai fini della sicurezza che tutti ci proponiamo: riguarda invece altri fini, che appunto vorremmo venissero esclusi.

B A R T O L O M E I . Esatto. E questa è proprio l'interpretazione che vogliamo dare all'ordine del giorno. Ciò dico esplicitamente, nella mia qualità di presidente di un Gruppo parlamentare.

P I R A S T U . Siamo dell'avviso che il nostro ordine del giorno rifletta molto me-

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

glio il pensiero appena espresso dal presidente del Gruppo democristiano, e che sia più cogente e univoco. Non intendiamo affatto sostituirci alla sua grande capacità di espressione; semplicemente, vorremmo che fosse espresso in un ordine del giorno, proprio ai fini di una maggiore efficacia. Voteremo quindi il nostro ordine del giorno, accontentandoci poi, magari, di qualcosa che almeno potrà essere ricordato come autorevole impegno politico, assunto in questa sede nell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'ordine del giorno dei senatori Pecchioli ed altri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno dei senatori Rosati ed altri.

(È approvato).

Possiamo a questo punto procedere all'esame degli articoli finali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

La riduzione della ferma di leva prevista dal precedente articolo 1 sarà attuata con la seguente gradualità:

1) Esercito e Aeronautica:

14 mesi per i militari alle armi in servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli incorporati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

12 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge;

2) Marina:

22 mesi per i militari incorporati sino al 31 dicembre dell'anno precedente a

quello di entrata in vigore della presente legge;

20 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della legge stessa;

18 mesi per i militari incorporati negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 34.

L'anticipo della chiamata alla leva e della chiamata alle armi previsto dai precedenti articoli 2 e 3 sarà attuato gradualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un programma definito dal Ministro della difesa.

Per l'attuazione dell'anticipo della chiamata alla leva, i capi delle Amministrazioni comunali, gli Uffici di leva presso i Distretti militari e quelli delle Capitanerie di porto devono procedere, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti di competenza nei riguardi di ciascuna delle classi dei giovani che in detto anno compiono il diciottesimo ovvero il diciassettesimo anno di età.

A tale scopo, i capi delle Amministrazioni comunali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere ai capi degli Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e, per i comuni costieri, anche a quelli degli uffici di leva delle Capitanerie di porto copia autentica della lista di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il diciassettesimo anno di età.

(È approvato).

Art. 35.

Fermo restando quanto prescritto nei precedenti articoli 33 e 34, le disposizioni di cui

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

ai seguenti articoli trovano applicazione come appresso specificato:

1) articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 e 16: a decorrere dall'iscrizione sulle liste di leva dei giovani che, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, compiono il 17° anno di età;

2) articoli 14 e 15: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

3) articoli 9, 10, 17, 18 e 37: a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha termine il ciclo di anticipo della chiamata alla leva ed alle armi di cui all'articolo 34 della presente legge;

4) articoli 20, 21 e 22: a decorrere dalla chiamata alle armi della classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 85, 86 ed 87 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni;

5) articolo 19: a decorrere dalla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella presentatasi alle armi nell'anno di entrata in vigore della presente legge. Per i giovani appartenenti a classi precedenti, continuano ad applicarsi le norme di cui al primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 32 si applicano ad iniziare dai volontari prosciolti o collocati in congedo al termine delle ferme o rafferme nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Fino alle decorrenze indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 28, 30 e 31, sono fatti salvi i

concorsi e le assunzioni in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 36.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni:

1) i termini sottoindicati sono sostituiti come specificato a fianco di ciascuno di essi:

leva di terra: leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, con ferma di leva di 12 mesi;

leva di mare: leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare, con ferma di leva di 18 mesi;

lista di leva di mare: note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM della Marina militare;

Consigli di leva di terra: Consigli di leva di cui alla tabella in allegato « A » al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Consigli di leva di mare: Consigli di leva di cui alla tabella allegata alla presente legge;

uffici di leva di terra: uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica;

uffici di leva di mare: uffici di leva delle Capitanerie di porto;

2) i seguenti articoli sono abrogati e sostituiti da quelli della presente legge a fianco di ciascuno di essi indicati:

articolo 2	dall'articolo 4;
articolo 12	dall'articolo 5;
articolo 13	dall'articolo 6;
articolo 27	dall'articolo 10;
articolo 28	dall'articolo 9;
articolo 39	dall'articolo 11;
articolo 40	dall'articolo 12;
articolo 43	dall'articolo 13;
articolo 44	dall'articolo 2;
articolo 45	dall'articolo 14;

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

articolo 66 dall'articolo 18;
 articolo 78 dall'articolo 3;
 articolo 81 dall'articolo 1;
 articolo 85 dall'articolo 20;
 articolo 86 dall'articolo 21;
 articolo 87 dall'articolo 22;
 articolo 91 dall'articolo 23;
 articolo 92 dall'articolo 24;
 articolo 96 dall'articolo 25;
 articolo 61 dall'articolo 15;
 articolo 63 dall'articolo 16;
 articolo 64 dall'articolo 17;
 articolo 97 dall'articolo 26;
 articolo 105 dall'articolo 27;

3) il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dall'articolo 7 della presente legge;

4) il primo comma dell'articolo 83 è sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

5) negli articoli 17, 34, 42, 56 e 103, il riferimento al diciottesimo anno di età è modificato in diciassettesimo anno di età;

6) il riferimento al quinto comma dell'articolo 63, contenuto nel primo comma - lettera c) dell'articolo 135 è rettificato in riferimento al quarto comma dello stesso articolo 63, quale risulta sostituito dall'articolo 16 della presente legge;

7) il riferimento al numero 4) dell'articolo 91, contenuto nell'articolo 98, è rettificato in riferimento al numero 6) dello stesso articolo 91, quale risulta sostituito dall'articolo 23 della presente legge;

8) nell'articolo 116 è cancellato l'inciso « nonchè l'eventuale passaggio dalla leva di mare a quella di terra in base all'articolo 13, secondo comma, del presente decreto »;

9) dopo la tabella « Allegato A » è aggiunta la tabella « Allegato B » quale risulta dalla tabella allegata alla presente legge.

La Sottocommissione, al punto 2), dove sono elencati tutti gli articoli abrogati e sostituiti dalla presente legge, ha proposto di inserire al penultimo posto le parole: « articolo 103 dell'articolo 27-bis ».

Pongo in votazione l'emendamento al punto 2) dell'articolo 36 testè letto.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 36 quale risulta con l'emendamento testè approvato.
 (È approvato).

Art. 37.

Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva di cui alla tabella « A » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e alla tabella allegata alla presente legge, possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione alle esigenze del servizio.

(È approvato).

Art. 38.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1975 saranno aumentati complessivamente delle seguenti somme per gli esercizi finanziari sottoindicati:

	<i>Milioni</i>
esercizio finanziario 1975	3.000
esercizio finanziario 1976	33.958
esercizio finanziario 1977	51.756
esercizio finanziario 1978	69.943
esercizio finanziario 1979	78.026
esercizio finanziario 1980	77.981
esercizio finanziario 1981	77.981
esercizio finanziario 1982	50.973
esercizio finanziario 1983 e successivi	37.492

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame della tabella, di cui do lettura:

TABELLA

SEDI E ZONE
DI COMPETENZA TERRITORIALE
DEI CONSIGLI DI LEVA

N. ordine	Sedi	Zona di competenza territoriale
1	La Spezia	Quella delle Capitanerie di porto di Cagliari, Castellammare di Stabia, Civitavecchia, Gaeta, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Portoferraio, Porto Torres, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Savona, Torre del Greco, Viareggio e Vibo Valentia.
2	Taranto	Quella delle Capitanerie di porto di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Catania, Chioggia, Crotone, Gallipoli, Manfredonia, Messina, Molfetta, Monfalcone, Palermo, Pescara, Porto Empedocle, Ravenna, Rimini, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia.

(È approvata).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PECCHIOLI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevole relatore, onorevoli colleghi, siamo giunti finalmente all'atto conclusivo di una decisione parlamentare di rilievo indubitabile e di grande importanza per i suoi riflessi diretti sulla vita di centinaia di migliaia di giovani di leva e sull'intera organizzazione delle nostre Forze armate. Nell'accingermi a dichiarare brevemente il voto del Gruppo comunista, sento il dovere di premettere alcune osservazioni generali, che già sono state illustrate in sede di discussione, in particolare negli interventi dei colleghi Bruni e Pirastu.

La prima attiene al ritardo con cui il Governo è giunto a sottoporre al Parlamento, e a consentire, la riduzione della durata del servizio di leva obbligatorio. Questo provvedimento era diventato necessario e possibile e aveva le sue ragioni essenziali sia negli

sviluppi positivi dei livelli di cultura e della coscienza civile delle nuove generazioni; sia nel bisogno della società di un più rapido inserimento dei giovani nell'attività produttiva e nella vita civile, senza parentesi inutilmente prolungate; sia, infine, nella possibilità, data anche da un positivo evolversi della situazione internazionale, di conciliare il dovere costituzionale del servizio di leva obbligatorio — che caratterizza in modo ben chiaro il nostro esercito come esercito a base popolare e non professionale — con una organizzazione militare rinnovata, ispirata ai principi democratici di pace, sanciti dalla legge fondamentale della Repubblica.

Non è un caso, onorevoli colleghi, che la necessità di ridurre la durata del servizio di leva sia stata fatta propria da un vasto arco di forze democratiche, soprattutto dopo le grandi esperienze di partecipazione alle battaglie rinnovatrici compiute dai giovani italiani, a partire dagli anni del decennio trascorso, un periodo caratterizzato dalle lotte operaie, studentesche e antifasciste delle nuove generazioni; dal realizzarsi di quella straordinaria, positiva potenzialità democratica rappresentata, appunto, sia pure attraverso contraddizioni e anche errori, dalla gioventù italiana. Una gioventù che nella sua grande maggioranza trova nella Resistenza, nella lotta per lo sviluppo della democrazia, il suo punto di riferimento ideale e la ragione del proprio impegno.

È stato qui ricordato che durante molti anni il Partito comunista e i suoi Gruppi parlamentari si sono battuti per la riduzione della durata del servizio obbligatorio e a tal fine un nostro progetto di legge era stato presentato alla Camera già nella precedente legislatura.

A questo punto, viene legittimo un quesito; perchè mai il Governo ha atteso tanto e, in definitiva, ha fatto perdere un tempo così lungo e prezioso? Il caso non è isolato. Anche in rapporto ad altre misure innovatrici di sviluppo dei diritti civili — misure rese necessarie dai bisogni del Paese — i governanti italiani adottano sempre la deprecabile regola di opporvi resistenze.

La seconda osservazione riguarda le carenze della legge che stiamo votando e so-

prattutto il fatto che essa sta per essere varata in assenza di un quadro di riferimento più generale di riforma democratica delle Forze armate e di altri provvedimenti, da noi più volte sollecitati, che, congiuntamente alla riduzione del servizio di leva, devono essere affrontati per dare finalmente al servizio stesso un carattere nuovo, democratico, adeguato allo spirito della Costituzione, alle esigenze di tutela della dignità dei militari e di efficienza delle Forze armate. Il provvedimento che stiamo per varare, relativamente alla riduzione del periodo del servizio militare obbligatorio, è certamente importante e noi lo consideriamo un successo del movimento democratico unitario, che per esso si è battuto durante lunghi anni.

Vogliamo tuttavia che risulti ben chiaro, anche in questa occasione, che è nel complesso delle norme e dei regolamenti che disciplinano la vita militare, che vi è ancora molto da fare per far corrispondere pienamente l'organizzazione militare ai dettati costituzionali. Se, tanto per fare qualche esempio, non si perviene al più presto a un nuovo regolamento di disciplina, elaborato con il concorso del Parlamento, a una riforma dei codici militari, a nuovi indirizzi chiaramente democratici nell'addestramento, nella formazione dei quadri, nella regolamentazione delle carriere; se non perverremo quanto prima a rendere più vivo e permanente un rapporto tra Forze armate e istituzioni democratiche, tra esercito e popolo, ebbene, allora, anche la riduzione del periodo di leva, pure molto importante, non eliminerà quel diffuso disagio, quegli sprechi di energie umane e materiali, quel senso di frustrazione che caratterizzano oggi, per molti aspetti, l'organizzazione militare italiana. Avremo ottenuto di ridurre di qualche mese un periodo della vita dei giovani, chiamati a compiere il loro dovere, un periodo tuttavia che continuerà in larga misura ad essere una parentesi spreca, spesso una fonte di umiliazione.

Noi comunisti vogliamo che il dettato costituzionale della leva obbligatoria sia difeso contro ogni insidia, ma anche che il servizio di leva sia cosa diversa da quello attuale. Vogliamo che esso abbia una sua reale utilità nazionale e sia scuola di formazione civi-

ca, democratica e di effettiva preparazione militare; sia in grado davvero di restituire alla vita civile cittadini consapevoli, fieri del dovere compiuto nei confronti della società e delle istituzioni democratiche, più preparati culturalmente e professionalmente.

Mettere mano rapidamente ai provvedimenti di riforma democratica, cui ho accennato, è, dunque, una necessità alla quale il Governo e la maggioranza non possono più sottrarsi. Lo esige la coscienza democratica del Paese. Ogni ulteriore ritardo, ogni tentativo di portare solo dei ritocchi formali e burocratici all'organizzazione militare — tuttora ispirata a criteri anacronistici — costituirebbe un grave danno per l'unità, l'orientamento, l'efficienza stessa delle Forze armate. Potrebbe aprire un varco pericoloso fra esercito e istituzioni democratiche; costituirebbe un incentivo a quelle forze reazionarie che da anni, e non senza qualche risultato, tendono a fare dell'organizzazione militare un corpo separato dallo Stato repubblicano, dallo Stato antifascista e democratico.

Noi siamo fermamente convinti che l'adozione di nuovi indirizzi e regolamenti democratici nelle Forze armate — sia pure nel necessario riconoscimento del carattere atipico, particolare, che un esercito deve avere rispetto ad altri apparati statali — avrebbe effetti positivi anche per quanto attiene alla disciplina e all'efficienza. Il rispetto dei diritti del militare di leva e di carriera, una formazione dei quadri e una regolamentazione democratica delle carriere, consentirebbero, infatti, di stabilire un nuovo rapporto tra soldati e quadri, fondato non più, come oggi prevalentemente avviene, sul formalismo gerarchico, bensì su una disciplina reale e consapevole, che può aversi soltanto, appunto, se nulla è lasciato all'arbitrio o a norme lesive dei diritti fondamentali del cittadino, anche quando quest'ultimo serve in uniforme la Patria. Un nuovo tipo di disciplina, che abbia a fondamento questo rispetto dei diritti propri di una società democratica, darà un prestigio reale ai quadri e costituirà anche un argine agli inquinamenti autoritari e fascisti che sono ancora presenti in certe zone dell'organizzazione militare e che tanto ci preoccupano.

Anche quelle forme erronee di agitazione estremistica, di infantilismo settario, che noi fermamente disapproviamo, potranno essere riassorbite e non avere più spazi e motivi di essere.

È una nostra convinzione che non è con la violazione degli attuali regolamenti che si ottengono regolamenti nuovi. È all'impegno delle forze democratiche, del Parlamento, che deve essere affidato il compito di adeguare la vita militare ai principi costituzionali. I gesti di certi gruppi estremistici orientati ad un anacronistico antimilitarismo offrono solo pretesto per la repressione e ostacolano una forma di organizzazione democratica delle Forze armate.

E vengo ora al merito della legge che stiamo per affrontare.

Il dibattito che è stato svolto ha consentito di migliorare in diversi punti l'originario progetto di legge del Governo. Questo è avvenuto, tra l'altro, per quanto riguarda una più precisa regolamentazione dei casi di esonero, con una limitazione dei poteri discrezionali del Ministro; la partecipazione dei comuni ai consigli di leva di terra e un miglioramento delle norme per gli emigrati; e così via. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato che il contributo del partito comunista è indispensabile, e che dalla ricerca dell'intesa non si può prescindere quando si vogliono adottare provvedimenti legislativi che corrispondono alle esigenze del paese. Il testo della legge, così come è stato rielaborato dalla nostra Commissione, presenta, pertanto, nel complesso un valore positivo. In ogni caso segna un primo passo avanti rispetto alla situazione preesistente per quanto riguarda la durata, e anche per qualche aspetto, non secondario, dell'organizzazione del servizio di leva. È per questa fondamentale ragione che il gruppo comunista voterà a favore della legge.

Voglio però aggiungere che questa nostra posizione non è priva di motivate riserve. Queste nostre riserve riguardano essenzialmente alcune questioni di non scarso rilievo e per le quali il mio Gruppo aveva presentato proposte di soluzione a mezzo di emendamenti che non sono stati accolti o lo sono stati solo parzialmente. Fondamentalmente

le questioni sulle quali la legge resta, a nostro parere, carente, sono le seguenti: in primo luogo il fatto che, pur essendo stata accolta la richiesta di inserire nella legge la fissazione di una percentuale massima di volontari militari, il Governo ha voluto di fatto accrescere ulteriormente la componente professionale fissando una percentuale a nostro parere troppo alta. Riteniamo che questo sia errato e presenti inoltre, malgrado le assicurazioni che sono state fornite dal rappresentante del Governo, il rischio di incentivare un processo di professionalizzazione strisciante delle nostre Forze armate. I professionisti e i volontari a lunga ferma rappresentano già oggi una parte cospicua delle organizzazioni militari italiane; un loro aumento, anche se contenuto, ripropone dunque la necessità di garantire il rispetto pieno del dettato costituzionale sul carattere obbligatorio del servizio militare. A questo dettato noi chiediamo che in nessun modo si venga meno. Ai nostri giovani, ai comunisti, chiaramente chiediamo di fare il loro dovere col servizio militare obbligatorio, anche se esso costa sacrifici. Lo chiediamo perchè siamo consapevoli che il servizio obbligatorio costituisce una garanzia di legame fra le Forze armate e il popolo, e quindi una delle garanzie fondamentali del regime democratico e costituzionale. Sappia, quindi, il Governo fare il suo dovere operando perchè l'intera organizzazione del servizio militare corrisponda finalmente ai principi democratici della Costituzione.

La seconda questione riguarda la mancata riduzione della ferma di leva a dodici mesi anche per la Marina; il mantenimento di una distinta organizzazione per la leva di terra e quella della Marina; la mancata accettazione del nostro ordine del giorno che impegnava il Governo ad un preciso divieto di raccogliere informazioni che attengono alle opinioni politiche dei militari. Prendiamo però atto che questa nostra raccomandazione è stata almeno in parte accolta nell'ordine del giorno della maggioranza.

Ho così motivato le ragioni del nostro voto, che è favorevole, ma non certo di pieno consenso. Le riserve che restano in noi vogliamo considerarle come un invito alle forze

democratiche ad operare con l'urgenza necessaria per favorire misure legislative anche attinenti allo stesso servizio di leva, ma non solo ad esso, che finalmente, a trent'anni dalla nascita della nuova Italia democratica, adeguino le strutture delle nostre Forze armate ai principi della Costituzione repubblicana, che vuole un esercito fondato sulla leva obbligatoria, e cioè sulla partecipazione di tutti i giovani alla difesa dell'indipendenza nazionale, un esercito di un paese che ripudia la guerra, un esercito organizzato democraticamente e che trae la propria vitalità ed efficienza da un saldo rapporto con le istituzioni repubblicane, col movimento democratico, col popolo di cui esso è espressione unitaria.

V E N A N Z E T T I . Dichiaro anzitutto il voto favorevole dei senatori repubblicani. Non mi soffermerò sugli aspetti della legge, perchè ho avuto modo di partecipare attivamente ai lavori che la Sottocommissione ha svolto in merito. Devo dare atto al Governo della sollecitudine con la quale ha impegnato il Parlamento per una rapida approvazione del disegno di legge, che ci auguriamo possa essere altrettanto rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. La presentazione di questo disegno di legge ci fa sperare che il Governo e il Ministro competente intendano tener fede agli impegni presi per una rapida presentazione al Parlamento di altri provvedimenti da tempo invocati. Per quanto riguarda alcuni altri aspetti, come la riforma dei codici militari e il regolamento di disciplina, c'è da osservare che un disegno di legge era già pronto tre anni fa. Riteniamo perciò che qualche volta si corre il rischio di arrivare troppo tardi, e che quando le situazioni sono in parte deteriorate, sia poi più difficile porvi rimedio. Un regolamento che risponda ai requisiti più democratici e più moderni renderà questo obbligo del cittadino verso la nazione meno duro, meno oneroso, perchè, oltre alla riaffermazione di principio, consentirà di considerare il cittadino sempre tale anche quando è sotto le armi, pur nei limiti che evidentemente l'ordinamento militare richiede.

Per quanto riguarda le riserve espresse dal collega Pecchioli, solo qualcuna di esse mi può trovare consenziente, ma forse in senso inverso. Ho infatti ceduto volentieri alla impostazione data dal Governo circa l'inserimento nella legge di una percentuale massima di volontari; occorre però, a mio avviso, fare molta attenzione a non generare una inversione di tendenza rispetto alla posizione attuale, nel senso che questo nostro atteggiamento non venga interpretato dall'opinione pubblica come una volontà del Parlamento di estendere il volontariato. Deve cioè risultare ben chiara la indicazione politica fondamentale che noi intendiamo riaffermare: che l'Esercito italiano resta basato fondamentalmente sulla leva, secondo il principio della Costituzione, e quindi non esiste la minima possibilità di incamminarsi sulla strada di un esercito di mestiere. L'orientamento delle nostre Forze armate nella loro azione, interna ed esterna, deve essere sempre ispirato ai principi della Costituzione che è nata dalla lotta antifascista, dal momento che le Forze armate — non dobbiamo mai dimenticarlo, nè noi nè i militari di leva e di carriera — nascono dalle forze partigiane.

L'attuale esercito non nasce dall'esercito regio, ma dalle formazioni partigiane; lo diciamo non per vuota retorica ma per ricordare che la struttura, l'organizzazione, il pensiero, l'azione delle Forze armate devono essere ispirati a questa origine.

G A T T O V I N C E N Z O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo del partito socialista italiano che considera questo provvedimento un fatto assai importante per la vita del nostro Paese. È un provvedimento lungamente atteso che, però, arriva forse nel momento in cui la società non è in grado di accogliere adeguatamente quei giovani che, liberatisi da un obbligo di carattere costituzionale, dovrebbero inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare attivamente alla vita civile, secondo quella che è la logica del provvedimento stesso.

Un'altra osservazione è che spesso siamo chiamati a discutere aspetti separati di uno

stesso problema, mentre sarebbe necessario, proprio per la migliore soluzione di ogni aspetto, inquadrarli in una visione più generale. Gli oratori che mi hanno preceduto hanno fatto alcuni richiami ad una vasta tematica che potrebbe anche essere trattata in questa sede, specialmente per quel che riguarda i codici e i regolamenti militari.

Soffermandomi sul provvedimento in esame non posso nascondere di avere qualche motivo di riserva e perplessità; innanzi tutto, come ho sottolineato nella discussione generale e nelle dichiarazioni di voto sui vari articoli, per la selezione (effettuata separatamente) dei giovani da destinare alle diverse Armi; non ho titolo per dire che il sistema è anticostituzionale oltre che tecnicamente discutibile e censurabile; ritengo però che rappresenti uno svantaggio per le stesse Armi. L'esperienza mi dice che tale sistema può a volte giungere e provocare notevoli incongruenze; cito ad esempio il caso di un mio parente che, sergente di Marina, non aveva mai calcato la tolda di una nave, o di un capitano di lungo corso che ha girato tutti i mari ed è stato ritenuto idoneo per l'Esercito. Comunque, a parte questi episodi, direi che dovrebbe essere un diritto la selezione effettuata da un solo ufficio di leva con criteri unitariamente stabiliti e, aggiungerei, non concorrenziali.

Una questione sulla quale ho qualche dubbio, che permane anche nei confronti dei colleghi del mio Gruppo, è quella del volontariato al quale, a mio avviso, occorre dare rilevanza. Avevo già annunciato che probabilmente la mia dichiarazione di voto avrebbe avuto un carattere personale perchè sono portato a manifestare perplessità anche nei confronti di disegni di legge presentati dal mio stesso Gruppo, ai quali peraltro, a volta per questi motivi, non pongo la mia firma. Nell'ambito di queste perplessità rientra il timore di un eccessivo estendersi dei provvedimenti di dispensa. Si dovrebbe arrivare ad equilibrare il servizio militare in modo che non si determini una frattura troppo ampia nella linea di sviluppo e di formazione del giovane e che possa, quindi, essere adempiuto da tutti, tranne pochissime eccezioni. La organizzazione del servizio militare, secondo

quella che è una visione personale, dovrebbe consentire — uso il verbo « consentire », non « imporre » — a tutti i giovani di poter assolvere il loro obbligo nei confronti della collettività.

Quindi, sulla questione del volontariato desidererei aggiungere qualche altra valutazione: si dice che si ha bisogno dei volontari perchè vi sono esigenze di specializzazione di carattere tecnico che un tempo non vi erano, ma io sono portato a ritenere che quando non vi erano queste esigenze era più facile trovare il volontariato all'altezza del compito. Una volta per soddisfare l'esigenza di un certo tipo di manovolanza bastava, per esempio, una naturale propensione alle armi, era sufficiente, cioè, un certo entusiasmo verso la divisa perchè il povero bracciante presentasse la sua domanda alla ricerca disperata di una condizione di vita più umana, di un modo qualsiasi di realizzarsi; al contrario oggi il giovane, non trovando quell'ambiente e quelle condizioni favorevoli che auspico si possano instaurare, ma trovandosi, in presenza, piuttosto, di esigenze di carattere economico, e temendo la perdita del posto di lavoro, non ha certo una visione positiva del servizio militare. Saranno dunque i giovani meno dotati, meno colti, meno fortunati a fare domanda di arruolamento e si riaffaccerà nelle Forze armate quel problema che già investe l'efficienza delle Forze di polizia, le quali, ci sembra indubbio, non sono adeguate alle esigenze della società moderna. Non vorrei che si tralasciasse di fare riferimento alla condizione dei giovani tra dieci anni, quando il livello di studi sarà migliore di quello attuale e quando, sotto la spinta dinamica della scuola dell'obbligo saremo in presenza di una moltitudine di giovani con una nuova e diversa cultura. Se vogliamo un esercito che sia un esercito di popolo al servizio della Nazione dobbiamo pensare ad organizzare il servizio militare dei giovani di oggi in modo che possano essere idonei alle esigenze tecniche che sono proprie di un esercito moderno, meno numeroso, forse, ma meglio armato e più efficiente.

La preoccupazione è legittima e i sentimenti che manifestiamo non sono di sfiducia ma di sincero desiderio che un periodo im-

portante della vita della nostra gioventù sia consona ai sacrifici e alle lotte sostenuti per instaurare un regime di democrazia. Noi vogliamo che l'opera del Governo sia coerente — in ordine a questo provvedimento e in ordine a quelle iniziative che dovranno comportare l'ammodernamento e la maggiore democratizzazione delle Forze armate — a quella ideologia che è espressione sentita e vera del nostro popolo. Sono convinto che si sono avuti alcuni effetti deteriori nella nostra vita nazionale proprio perchè ingiustificati sospetti di fellonia sono stati avanzati sul nostro esercito, facendo dimenticare i martiri del Risorgimento ed offuscando l'intero patrimonio di valori rappresentato dalla Resistenza italiana. Ora, dobbiamo ammettere che in questa occasione da parte di tutte le forze politiche, democratiche e, perchè no, anche da parte dei comunisti, vi è stata quella collaborazione che nasce quando un Governo sa essere ispirato ai principi della Costituzione, la cui realizzazione rafforza il Governo stesso e quell'unità popolare con la quale deve essere respinto il fascismo dal nostro Paese. Dobbiamo anche riconoscere che non vi sono stati soltanto generali fello-ni che all'improvviso, dopo aver giurato lealtà democratica, hanno scoperto le proprie tendenze fasciste e golpiste, ma vi sono stati anche generali e ammiragli caduti per la Resistenza e per un nuovo Risorgimento italiano; queste pagine di gloria noi dobbiamo farle riemergere contro tutti i tentativi li relegare ad una funzione equivoca le nostre Forze armate, per restituirle a quello che è il loro compito di presidio dell'indipendenza e dell'unità nazionale.

P I C A R D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, non ho certo intenzione di fare un lungo intervento in questa sede, ma desidero semplicemente manifestare il parere favorevole del Gruppo al quale appartengo all'approvazione del disegno di legge in esame.

Al riguardo dirò che, indubbiamente, tutte le leggi, in quanto frutto del pensiero e della azione dell'uomo, presentano delle carenze. Questo è indubbio. Non è che la legge in sé possa essere sempre perfetta, anzi non lo è

mai, specialmente quando è il risultato — come avviene nell'epoca attuale — di alleanze politiche, di maggioranze parlamentari e, quindi, in ultima analisi, quando è conseguenza di un compromesso. Ritengo pertanto che il testo che stiamo per approvare rappresenti il meglio di ciò che era possibile fare nell'attuale momento storico. In definitiva, se la legge è il frutto della coscienza giuridica di un determinato momento storico, il disegno di legge da noi elaborato è certamente il meglio — ripeto — di quello che si poteva fare.

Si è detto e si dice tuttora che la sua approvazione viene in ritardo, ma non bisogna dimenticare che le cose maturano e si realizzano quando è possibile, quando cioè le condizioni esterne ed interne del Parlamento consentono l'attuazione di certi programmi e di certi progetti. Si tratta però, indubbiamente, di un provvedimento importante: è vero, infatti, che esso andrebbe comunque inquadrato nel problema più vasto e più generale della ristrutturazione delle Forze armate; ma è altrettanto vero, che esso costituisce una delle premesse essenziali e più rilevanti perchè tale ristrutturazione possa realizzarsi il più rapidamente possibile, avuto riguardo, naturalmente, alle esigenze dell'attuale momento storico, nonchè un presupposto per quella più efficace democratizzazione delle Forze armate, di cui tutti avvertono l'esigenza.

Concordo poi con il senatore Gatto, il quale vede, in prospettiva, l'Esercito italiano come espressione sempre viva e giovane della vita popolare ed auspica una evoluzione del nostro soldato che gli consenta, nel momento stesso in cui adempie ad un dovere costituzionale, di intravedere quale sarà il suo inserimento nel mondo del lavoro. Si tratta indubbiamente di una prospettiva interessante che — come ho già detto — condivido senz'altro, anche se è necessario realizzarla attraverso graduali e successivi momenti.

In conclusione ritengo che anche se il provvedimento che stiamo per approvare non è perfetto e contiene dei punti da rivedere, come del resto quasi tutte le leggi, nel suo complesso però costituisce un fatto assai po-

4^a COMMISSIONE

43° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1975)

sitivo, per cui dichiaro che il Gruppo democratico cristiano darà voto favorevole alla sua approvazione.

R O S A T I, *relatore alla Commissione.*
Il senatore Picardi ha già manifestato il pensiero ed il voto del mio Gruppo in relazione all'approvazione del disegno di legge in esame. Per quanto mi riguarda, quindi, desidero solo ringraziare, come relatore, tutti i commissari appartenenti ai diversi Gruppi per la collaborazione offerta, della quale sono loro sommamente grato, soprattutto in occasione del lavoro intenso svolto in sede di Sottocommissione, nonché della comprensione da essi manifestata, che ha notevolmente agevolato il modesto compito da me eseguito. Rivolgo inoltre il mio più vivo ringraziamento all'onorevole Presidente e all'onorevole rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, al di fuori di ogni retorica, sia consentito anche a me esprimere il ringraziamento più sentito a tutti coloro che hanno partecipato con alto senso di responsabilità a questo dibattito fornendo ad esso un contributo utile e, a volte, addirittura determinante. Il mio ringraziamento particolare va poi al relatore, senatore Rosati, nonché al rappresentante

del Governo, che è stato sempre a noi vicino, assiduo e paziente, anche a dimostrazione della sensibilità che ispira l'opera del Governo.

Ritengo, onorevoli colleghi, che abbiamo fatto un buon lavoro e che la nostra Commissione possa essere — sia pure con i limiti propri del provvedimento che stiamo per approvare — soddisfatta dell'opera svolta in relazione al presente provvedimento, che riveste — come è noto — una importanza notevolissima.

Poichè nessun altro domanda di parlare, per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Con la votazione testè effettuata vengono assorbiti i disegni di legge nn. 33, 1234, 1537 e 1893.

Avverto che procederò al coordinamento formale del disegno di legge testè approvato. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO